



**Ordinanza n. 21**

**del 9 giugno 2017**

**Ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza urbana per contrastare l'abuso di alcol negli spazi ed aree pubbliche nel centro storico**

**Il Commissario Straordinario**

Nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 522/GAB del 28/02/2017, assunti i poteri del Sindaco, premette:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/01 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e che le ordinanze previste dall'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" come affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 115/2011 che ha ritenuto la legittimità delle Ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana;
- che anche il legislatore nazionale, con l'adozione del recente D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in Legge n. 189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcool da parte di minori chiaramente inteso, riconoscendo che la dimensione che sta assumendo il fenomeno richiede azioni concrete al fine di arginare questa piaga e individuando nel contrasto al consumo di alcol dei minorenni una priorità in termini di salute pubblica e di emergenza sociale e a tal fine è intervenuto proibendo la vendita e la somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;
- che in piazza Matteotti sono previste per i giorni 10, 12, 15, 16, 17 e 23 giugno 2017, in orario serale/notturno diverse manifestazioni culturali e di spettacolo che prevedono la presenza di persone soprattutto giovani e di famiglie con bambini;
- Che è opportuno limitare il consumo non responsabile di bevande alcoliche, che possono determinare episodi di inciviltà e degrado urbano, come l'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, anche in frantumi, che sovente rappresentano un evidente problema per il decoro e la pulizia dei luoghi nonché per l'incolumità dei fruitori dell'area, considerando anche la tradizionale frequentazione dei luoghi in orario diurno e serale di anziani e adolescenti;
- che tali situazioni alimentano il disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, e ad ostacolare la possibilità di fruire liberamente dell'area pubblica, determinando timore per la sicurezza che limita la libera circolazione delle persone;
- Ritenuto necessario tutelare, allo stesso tempo, il diritto di libera iniziativa imprenditoriale ed il legittimo diritto ed alla salute dei residenti provvedendo a limitare comportamenti di inciviltà e degrado;

Preso atto:

- che i comportamenti suindicati, che spesso sfociano in atteggiamenti e condotte scorretti o molesti, rendono evidente la necessità di interventi per reprimere comportamenti illeciti spesso legati, nella maggior parte dei casi, all'abuso di sostanze alcoliche;
- Che per contrastare fenomeni di disturbo alla convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, abbandono di rifiuti, litigi ed altri comportamenti, talvolta aventi rilevanza penale, sono necessari provvedimenti di supporto giuridico attraverso tutti gli strumenti legittimamente adottabili;
- Rilevato che l'adozione del presente provvedimento, che si propone di contrastare l'abuso di alcol negli spazi ed aree pubbliche ha un impatto decisamente positivo in termini di limitazione del consumo non responsabile di sostanze alcoliche riducendone, di conseguenza, le ricadute negative in termini di fruibilità degli spazi pubblici e di civile convivenza.

Ritenuto opportuno l'impegno a dotarsi di uno strumento normativo specifico volto:

- a limitare il consumo non responsabile di bevande alcoliche, che possono determinare episodi di inciviltà e degrado urbano, come l'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, anche in frantumi, che rappresentano un evidente problema per il decoro e la pulizia dei luoghi nonché per l'incolumità pubblica;
- che per le ragioni già esposte, sussistano, le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

Visti:

il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008;  
gli artt. 7/bis e 54 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;  
l'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno;  
la L. n. 689/81 e successive modificazioni;  
il d.lgs. 59/2010 riguardante le attività commerciali e di servizi;  
le leggi sanitarie;

Avendo data comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Signor Prefetto di Agrigento con nota dell'8 giugno 2017, nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D. M. -Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successivamente oggetto di esame da parte della Corte Costituzionale con sentenza n. 115 del 07/04/2011;

### **ORDINA**

1. Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, artigianali e bar è fatto divieto di vendere per asporto, o cedere a terzi a qualsiasi titolo, bevande alcoliche o altre bevande contenute in contenitori di vetro. Lo stesso divieto è esteso anche ai titolari o gestori di circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci.
2. I titolari o gestori delle attività anzidette sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo;
3. Il suddetto divieto si applica nei giorni 10, 12, 15, 16, 17 e 23 giugno 2017 dalle ore 18:00 alle ore 02:00 per tutte le attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, artigianali, bar e circoli privati ricadenti all'interno del centro storico.

### **DISPONE**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;

In caso di recidiva di violazioni della presente ordinanza ovvero quando sono commesse dall'esercente di un qualsiasi pubblico esercizio, esercizio commerciale o attività artigianale o circolo privato, il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.

### **DEMANDA**

Agli Ufficiali e agli Agenti della Forza pubblica il controllo relativo all'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

## **AVVERTE**

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:

- Prefettura di Agrigento
- Comando della Polizia Municipale - Sede
- Commissariato di P.S. - CITTA';
- Comando Stazione Carabinieri - CITTA';
- Messi Comunali per l'affissione all'albo
- Area amministrativa per la pubblicazione sul sito web

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonino La Mattina